



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni - Ufficio II

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI DI FACILITY MANAGEMENT DA ESEGUIRSI NEL PALAZZO DELLA FARNESINA E NEGLI ULTERIORI IMMOBILI IN USO AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
CIG 7964726BCF

AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI

Sono giunte a questa Stazione Appaltante alcune richieste di riapertura dei termini per poter effettuare il sopralluogo obbligatorio previsto dal par. 11 del Disciplinare alla luce della necessità di costituire un RTI in possesso di tutti i requisiti stabiliti dal Disciplinare medesimo, avuto riguardo dei chiarimenti del 23.07.2019 e del 02.08.2019. In merito, si comunica quanto segue.

- 1) L’art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle” (cd. principio di tassatività delle cause di esclusione).
- 2) L’art. 79, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 non prevede alcun termine perentorio entro il quale debba essere richiesto o effettuato il sopralluogo, ma si limita a stabilire che quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte devono essere fissati in modo che i concorrenti possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le stesse.
- 3) Il termine per la richiesta di effettuazione del sopralluogo e quello per il suo svolgimento, indicati nel par. 11 del Disciplinare, non possono essere, quindi, intesi come perentori, ma solo come ordinatori (si veda la sentenza Tar Lazio, Sez. I, 2 aprile 2019, n. 4304).

Per quanto sopra, nel rispetto del principio del *favor participationis*, la Stazione Appaltante comunica di permettere l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio anche agli Operatori Economici che lo chiedano oltre i termini stabiliti nel par. 11 del Disciplinare. L’eventuale richiesta dovrà comunque essere coerente con la data fissata per la presentazione delle offerte (che rimane, si sottolinea, invariata), di modo che l’Operatore Economico possa formulare con giudizio e ponderazione l’offerta e che la Stazione Appaltante possa organizzare per tempo il sopralluogo. La Stazione Appaltante non

è responsabile nel caso in cui il sopralluogo chiesto tardivamente non possa essere effettuato se non vi sono materialmente i tempi tecnici per organizzarlo ed effettuarlo.

Infine, l'Operatore Economico che effettua il sopralluogo oltre la data fissata per la proposizione dei chiarimenti, non potrà comunque porre quesiti oltre detta data.

Roma, 7 agosto 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Capo Ufficio II DGAI

Ing. Luca Sassi